

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



24 del 19 giugno 2026

La sentenza di Cassazione sulla natura tributaria del canone unico trova un primo approdo nei lavori di Arconet che, per tutelare i bilanci in corso, ne rinvia la riclassificazione al 2027, mentre a ridosso del 30 giugno si sconta ancora l'assenza delle norme attuative della riforma Accrual. Sul fronte della cassa, gli uffici accolgono con favore l'atteso sblocco dei trasferimenti erariali per il Fondo di Solidarietà Comunale. Intanto Arconet si pronuncia su una questione molto dibattuta: il parere dei revisori sulle variazioni d'urgenza è obbligatorio in sede di ratifica consiliare, e non di giunta. L'operatività estiva si infittisce tra gli adempimenti ordinari che sono sempre molti per i servizi finanziari chiamati a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



ANCI. Canelli: "Auspichiamo massima urgenza nell'erogazione del Fondo di solidarietà comunale"

Nel corso della Conferenza Stato-Città del 18 giugno 2026 il Governo ha annunciato la firma del provvedimento che consente l'erogazione della prima quota del Fondo di solidarietà comunale 2026, risorse particolarmente attese dai Comuni e il cui pagamento era previsto entro il mese di maggio.

L'annuncio della firma arriva dopo settimane di forte preoccupazione da parte degli enti locali per il ritardo nei trasferimenti, che ha generato difficoltà nella programmazione finanziaria e nella gestione dei flussi di cassa di molti Comuni.

"Accogliamo con soddisfazione l'annuncio della firma del provvedimento sul Fondo di solidarietà

comunale, una risorsa fondamentale per garantire i servizi ai cittadini e gli equilibri di bilancio degli enti locali. Ora però è necessario procedere con la massima urgenza alle erogazioni”, ha dichiarato Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato Anci alla Finanza locale. “Il Fondo costituisce una delle principali entrate dei Comuni e segue una tempistica consolidata, pensata per assicurare adeguati flussi di liquidità nel corso dell’anno. Il ritardo registrato in queste settimane ha inevitabilmente generato preoccupazione tra gli enti. Per questo è importante che, oltre allo sblocco delle risorse, si garantiscano per il futuro tempi certi sia nell’adozione dei provvedimenti sia nell’effettiva erogazione delle somme, così da consentire ai Comuni una programmazione finanziaria efficace e una gestione ordinata delle proprie attività”.

Nel corso della riunione, Canelli ha inoltre accolto con favore il via libera al decreto che dispone l’anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti Imu legati all’esenzione per i fabbricati inagibili nelle aree colpite dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016, sottolineando l’importanza di assicurare tempestivamente risorse ai territori ancora impegnati nei percorsi di ricostruzione. Il delegato Anci alla Finanza locale ha poi richiamato l’attenzione sul ritardo nella pubblicazione del riparto delle risorse destinate al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il referendum del marzo 2026, una situazione che sta creando difficoltà agli enti sia per il pagamento degli oneri sostenuti sia in vista delle imminenti scadenze di rendicontazione.

“Più in generale – ha concluso Canelli – è necessario assicurare tempi certi e tempestivi nell’erogazione delle risorse statali agli enti locali. La prevedibilità dei trasferimenti rappresenta una condizione essenziale per garantire stabilità finanziaria ai Comuni, continuità dei servizi ai cittadini e rispetto dei tempi di pagamento verso imprese e fornitori”.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Rassegna. Canone unico patrimoniale, riclassificazione rinviata al

2027

Di Patrizia Ruffini

La natura tributaria del canone unico patrimoniale, definitivamente sancita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, produrrà effetti sul piano dei conti integrato e sugli schemi di bilancio solo dal 2027. È quanto emerge dalle carte di lavoro dell’ultima riunione della Commissione Arconet, chiamata ad adeguare la contabilità armonizzata alla sentenza della Corte.

Per gli enti locali non sono quindi richiesti interventi sui bilanci già approvati né sulle registrazioni effettuate nel corso del 2026. La riclassificazione contabile scatterà con il prossimo esercizio per evitare il complesso riordino delle scritture già effettuate nell’anno in corso.

Nel corso della riunione, il presidente della Commissione ha ricordato come l’incertezza sulla natura giuridica del canone unico, introdotto dai commi 816-847 dell’articolo 1 della legge 160/2019, avesse portato Arconet a non istituire specifici codici gestionali nel piano dei conti integrato. Nel glossario Siope le relative entrate erano state infatti ricondotte ai codici già utilizzati per il Cosap.

Il quadro è stato definitivamente chiarito dalla sentenza n. 12225 delle Sezioni Unite, depositata il 16 dicembre 2025 e pubblicata il 1° maggio 2026. La Corte ha affermato che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla legge 160/2019 «ha, in ogni caso, natura tributaria». Da qui la necessità di trasferire l’entrata dal Titolo III al Titolo I del bilancio, riservato alle entrate tributarie.

L’adeguamento decorrerà però dal 2027. Quando entrerà in vigore il futuro decreto ministeriale, le entrate dell’anno saranno già state contabilizzate nel Titolo III e una riclassificazione in corso d’esercizio comporterebbe un rilevante aggravio operativo per gli enti.

L'intervento interesserà anche Regioni e Province autonome. In particolare, nei bilanci gestionali della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano risultano presenti capitoli riferiti al Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che dovranno essere adeguati alla nuova classificazione.

Sul piano tecnico, Arconet prevede l'introduzione nel modulo finanziario di specifici codici gestionali tra le entrate tributarie per il «Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria» e per il «Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati». Nuovi codici saranno istituiti anche nel modulo economico, tra i proventi da imposte e tasse, e nel modulo patrimoniale, tra i crediti tributari. L'aggiornamento sarà recepito anche nella codifica Siope, mentre il glossario chiarirà l'utilizzo dei codici adottati dal 2021 al 2026 fino all'entrata in vigore dei nuovi codici.

Definito l'aggiornamento del piano dei conti integrato, la Commissione esaminerà ora gli adeguamenti agli altri allegati del Dlgs 118/2011, dal rendiconto della gestione all'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata, fino alla matrice di raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

Se la riclassificazione contabile è rinviata al 2027, gli effetti della qualificazione tributaria si producono già dal 2026. Come evidenziato da Ifel nella nota del 5 giugno, gli enti dovranno notificare accertamenti esecutivi tributari e non più patrimoniali, applicando, salvo i casi di mera liquidazione, anche il contraddittorio preventivo. Troveranno inoltre applicazione gli istituti previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente e i termini decadenziali fissati dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006.

La circolare n. 1/DF del 2026 ha infine ricordato che, entro il 14 ottobre, i Comuni dovranno trasmettere al Dipartimento delle finanze le deliberazioni regolamentari e tariffarie sul canone unico adottate per il 2026 oppure, in assenza di nuovi atti, l'ultima deliberazione vigente al 1° maggio 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Variazioni di bilancio d'urgenza, Arconet: parere dei revisori sulla ratifica

Di Patrizia Ruffini

La Commissione Arconet, nell'ambito dell'aggiornamento della scheda riepilogativa relativa alle variazioni di bilancio e del Peg degli enti locali, ha chiarito un punto da tempo oggetto di interpretazioni non univoche: per le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta, il parere dell'organo di revisione deve essere reso in sede di ratifica consiliare.

Il tema è stato affrontato nella riunione del 27 maggio, inserita nel più ampio esame della ricognizione richiesta dall'Anci sulle variazioni di bilancio e del Peg degli enti locali.

Al centro del confronto le variazioni disciplinate dall'articolo 175, comma 4, del Tuel, che consente alla giunta, in caso di urgenza, di adottare variazioni di competenza consiliare, salvo successiva ratifica entro 60 giorni.

La Commissione ha ribadito che la deliberazione di giunta deve dare conto in modo puntuale delle ragioni dell'urgenza che giustificano l'esercizio del potere sostitutivo. Un passaggio non sempre applicato con coerenza dagli enti, ma che assume rilievo centrale nella successiva valutazione del consiglio in sede di ratifica.

Quanto al parere dei revisori, Arconet evidenzia come le esigenze di tempestività che legittimano l'intervento urgente della giunta risultino difficilmente compatibili con i tempi tecnici necessari all'acquisizione del parere prima dell'adozione dell'atto. Ne deriva l'indicazione secondo cui il parere debba essere espresso in occasione della ratifica consiliare della variazione, da effettuarsi entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre.

Una lettura che si confronta con quanto previsto dai principi di vigilanza e controllo aggiornati nel

2019 dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti, secondo cui il parere dell'organo di revisione dovrebbe invece essere reso sulla proposta di deliberazione di Giunta adottata in via d'urgenza.

La stessa composizione della Commissione Arconet, nella quale siedono anche rappresentanti del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Corte dei conti, rafforza il valore del chiarimento come orientamento interpretativo di riferimento per gli enti locali.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Spese per gemellaggi nei Comuni: natura di rappresentanza, vincoli di bilancio e obbligo di rendicontazione

La deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si esprime sulla richiesta di parere avanzata da un Comune in merito alla corretta qualificazione contabile e agli obblighi di rendicontazione delle spese legate alle celebrazioni dei gemellaggi istituzionali.

L'ente locale chiedeva, nello specifico, se i costi per l'accoglienza di delegazioni estere, i trasporti, il materiale celebrativo e l'organizzazione di eventi culturali potessero essere considerati spese per relazioni pubbliche e se fossero esenti dall'inclusione nei prospetti allegati al rendiconto di gestione. Sotto il profilo dell'ammissibilità, la richiesta è stata giudicata valida dal punto di vista formale. Tuttavia, per gli aspetti di merito, la magistratura contabile ha ribadito che la propria funzione consultiva deve limitarsi all'interpretazione astratta delle norme di contabilità pubblica, escludendo valutazioni su casi specifici per non interferire con la discrezionalità e la responsabilità esclusiva dell'amministrazione attiva. Sul piano interpretativo generale, l'orientamento consolidato stabilisce che le spese sostenute per l'organizzazione e l'attività di gemellaggio con altre amministrazioni rientrano a pieno titolo nella categoria delle spese di rappresentanza e delle relazioni pubbliche. Tali iniziative rispondono all'esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno, curare i rapporti istituzionali con soggetti terzi e accrescere il proprio prestigio. La legittimità di tali esborsi è però subordinata al rispetto di rigorosi requisiti: la stretta correlazione con le finalità istituzionali, una solida motivazione dell'interesse pubblico perseguito, la qualificazione ufficiale dei destinatari e l'osservanza dei principi di sobrietà, inerenza e congruità rispetto agli equilibri di bilancio. A garanzia del buon andamento e del contenimento della spesa pubblica, viene evidenziata l'opportunità per gli enti di dotarsi di un apposito regolamento interno. Questo strumento permette di predeterminare criteri oggettivi e tipologie di spesa ammissibili, sottraendo le procedure a scelte isolate o contingenti e assicurando trasparenza e imparzialità. Infine, l'organo di controllo chiarisce che, proprio a causa della loro natura di spese di rappresentanza disposte dagli organi di governo, i costi per i gemellaggi sono pienamente soggetti agli obblighi di trasparenza. Essi devono quindi essere inclusi nell'apposito prospetto allegato al rendiconto annuale della gestione, pubblicati sul sito internet dell'ente e trasmessi alla Corte dei conti, rimanendo assoggettati a tutte le forme di controllo successivo previste dalla normativa vigente, compresi i vincoli di trasmissione per gli atti che superano le soglie finanziarie di legge.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Dissesto finanziario e rinnovi contrattuali: competenza della gestione ordinaria per gli arretrati sorti post-dissesto

La Corte dei Conti ha esaminato una richiesta di parere formulata dal Sindaco di un Comune in stato di dissesto finanziario dichiarato nel 2024. Il quesito mirava a chiarire se il pagamento degli arretrati contrattuali relativi al periodo 2019-2021, derivanti da un CCNL sottoscritto definitivamente solo nel luglio 2024 (quindi in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto), spettasse

all'Organismo Straordinario di Liquidazione (Osl) o se fosse di competenza della gestione ordinaria dell'ente.

In via preliminare, la Sezione ha tracciato il quadro normativo dell'attività consultiva alla luce della legge 7 gennaio 2026, n. 1. Questa riforma ha introdotto una nuova funzione consultiva per le Sezioni regionali, caratterizzata da un termine perentorio di trenta giorni e da un meccanismo di silenzio-assenso per l'esclusione della colpa grave, estendendola anche a specifiche questioni sul PNRR e sul PNC. La Corte ha precisato che tale nuova facoltà si affianca, senza abrogarla, alla tradizionale funzione consultiva generale in materia di contabilità pubblica prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sotto il profilo dell'ammissibilità, l'istanza è stata giudicata procedibile poiché presentata dall'organo di rappresentanza legale dell'ente ed espressa in termini generali e astratti, senza richiedere una diretta interpretazione di clausole contrattuali (materia, quest'ultima, riservata all'ARAN). Nel merito, la Corte dei conti ha affrontato la complessa linea di demarcazione tra i debiti della massa passiva gestita dall'Osl e le spese di competenza della gestione ordinaria. Sebbene la prestazione lavorativa dei dipendenti sia stata materialmente eseguita in anni antecedenti al dissesto, il Collegio ha rilevato che il diritto soggettivo alla percezione degli arretrati e il correlato onere finanziario sorgono solo ed esclusivamente con la stipula definitiva del nuovo contratto collettivo. Di conseguenza, non trattandosi di un debito pregresso rimasto insoluto, la Sezione ha stabilito che la liquidazione degli arretrati spetta alla nuova gestione ordinaria dell'ente e non all'Osl, con il conseguente obbligo per il Comune di garantire la relativa copertura finanziaria nel bilancio di previsione corrente secondo le ordinarie regole di contabilizzazione.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Accrual. Segnaliamo che la Ragioneria dello Stato ha modificato alcune risposte alle 23 Faq già pubblicate, eliminandone una, per cui ora sono 22.

Risorse



ANCI. Centri estivi 2026, pubblicato il decreto di riparto risorse ed elenco Comuni con importi assegnati

E' stato firmato il decreto Dipartimentale Politiche per la Famiglia relativo al riparto delle risorse aumentate da 60 mln a 69.773.561,64 di euro per lo svolgimento dei centri estivi, con l'elenco dei Comuni beneficiari e dei rispettivi importi.

Le iniziative rivolte ai minori di età tra 0 e 17 anni dovranno essere svolte tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2026.

Da quest'anno il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha generato un codice per le spese delle attività come indicato nel decreto.

Le modalità di monitoraggio e rendicontazione restano quelle previste dal Decreto del Ministro per

la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF 8 maggio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 3 giugno 2026 e approvato in Conferenza Unificata il 9 aprile 2026

Le risorse verranno erogate in esito all'apposizione del visto da parte dei competenti organi di controllo.

Leggi l'[articolo](#).



Gazzetta Ufficiale. Contributo erariale alle unioni di comuni e comunità montane per i servizi gestiti in forma associata

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno che definisce l'assegnazione del contributo statale a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane per lo svolgimento dei servizi gestiti in forma associata.

Per accedere alle risorse finanziarie, gli enti locali interessati dovranno inviare la propria domanda esclusivamente tramite modalità telematica entro la scadenza fissata al 30 settembre.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2025

Pubblicati gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2025.

Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l'anno finanziario 2024. Anno d'imposta 2023.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Pubblicato il primo scorrimento delle graduatorie per antincendio e messa in sicurezza delle scuole

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto che autorizza il primo scorrimento delle graduatorie relative all'Avviso del 26 novembre 2025 dedicato all'adeguamento alla normativa antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico.

Il provvedimento consente il finanziamento di ulteriori interventi per un importo complessivo pari a 40.256.536 euro, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle Regioni che, sulla base delle risorse disponibili previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2026, risultano integralmente finanziabili.

Il decreto è corredato dai relativi elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, distinti tra:

- interventi di adeguamento alle norme antincendio;
- interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il Ministero precisa inoltre che ulteriori interventi potranno essere autorizzati con successivo decreto direttoriale, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili.

La misura si inserisce nel quadro delle azioni volte a migliorare i livelli di sicurezza del patrimonio scolastico nazionale, sostenendo gli enti locali proprietari degli edifici nell'attuazione degli interventi necessari per garantire ambienti scolastici sempre più sicuri e adeguati.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero della Cultura. Al via Cultura Missione Comune 2026: plafond da 50 milioni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico

L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A rafforza il supporto agli Enti territoriali attraverso un Plafond da 50 milioni di euro dedicato a interventi di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico. Con l'iniziativa "Cultura Missione Comune 2026", la Banca punta ad attivare oltre 130 milioni di euro di investimenti nei territori, accompagnando Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni nella realizzazione di progetti capaci di generare crescita, occupazione, attrattività territoriale.

L'iniziativa è realizzata grazie al supporto del Ministero della Cultura, attraverso le risorse del Fondo per la Cultura, gestito da ICSC, che consentono l'integrale abbattimento degli oneri finanziari sui finanziamenti concessi agli Enti territoriali.

"Finanziare la cultura in modo capillare, dal centro alle periferie, attraverso gli enti locali – ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – significa investire nella vitalità dei territori e nella loro capacità di valorizzare il patrimonio che custodiscono. Grazie a questo progetto, che si inserisce nel quadro del Piano Olivetti, l'immenso patrimonio culturale italiano può rafforzare il proprio ruolo di motore di crescita economica e sociale. L'iniziativa sosterrà inoltre il recupero delle nostre bellezze artistiche attraverso le risorse messe a disposizione dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, partner strategico del Ministero in questa importante azione a favore delle comunità locali", ha concluso il Ministro.

"Cultura Missione Comune è una iniziativa di collaborazione tra il Ministero della Cultura e ICSC: una partnership istituzionale fondata sulla condivisione di obiettivi strategici e sulla capacità di integrare risorse, competenze e strumenti finanziari al servizio della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, riconosciuto come una componente strutturale della capacità di crescita del Paese" - ha dichiarato Antonella Baldino, Amministratore Delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale – "La sinergia con il Ministero si traduce in una architettura di policy, capace di orientare gli investimenti culturali verso obiettivi di competitività territoriale di lungo periodo, rafforzando il legame tra patrimonio, comunità e sviluppo. È in questo quadro che ICSC conferma il proprio ruolo di piattaforma finanziaria di sistema: partner delle amministrazioni locali e degli enti territoriali nella progettazione e nell'attuazione di interventi ad alto moltiplicatore economico e sociale". La misura finanzia interventi di tutela, protezione, conservazione, recupero, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico materiale e immateriale. Cultura Missione Comune 2026 si integra, inoltre, con gli altri strumenti di sostegno agli investimenti disponibili per gli Enti territoriali, tra cui i bandi regionali, i contributi per investimenti e le opere pubbliche destinate allo sviluppo del patrimonio culturale. Attiva fino al 30 settembre, l'iniziativa consente agli Enti territoriali di accedere a mutui a tasso fisso con integrale abbattimento del tasso d'interesse per finanziamenti fino a 10 anni. È prevista inoltre la possibilità di estendere la durata del piano di rimborso fino a 25 anni, favorendo la sostenibilità economico-finanziaria anche degli interventi di maggiore dimensione.

Gli importi massimi finanziabili sono definiti in funzione della tipologia e della dimensione dell'ente beneficiario: fino a 2 milioni di euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fino a 4 milioni di euro per i Comuni di medie dimensioni, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata e fino a 6 milioni di euro per Comuni capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni. Una iniziativa che mira a valorizzare la collaborazione tra istituzioni locali e sistema finanziario, e che, negli anni, ha dimostrato di rappresentare una leva efficace a supporto delle politiche di investimento pubbliche nei territori. Tra il 2021 e il 2025, attraverso Cultura Missione Comune, ICSC ha contribuito alla realizzazione di oltre 300 milioni di euro di investimenti destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale generando benefici sociali stimati complessivamente in oltre 1 miliardo di euro.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



Corte dei Conti. Stato di attuazione degli interventi di PNRR e PNC oggetto di controllo nel 2025

La relazione della Corte dei Conti analizza lo stato di attuazione e l'avanzamento finanziario di una quota significativa del PNRR e del PNC, monitorando l'efficacia delle riforme e il rispetto delle scadenze europee e nazionali. A seguito delle recenti rimodulazioni che hanno ridefinito la dotazione complessiva dei piani, i controlli hanno verificato la reale capacità di spesa e l'andamento dei progetti in settori chiave per lo sviluppo del Paese.

I risultati mostrano un quadro a due velocità. Da un lato avanzano con regolarità la transizione ecologica, l'efficientamento di alcune reti infrastrutturali e i programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che hanno registrato anche il raggiungimento anticipato di alcuni traguardi. Dall'altro lato emergono rallentamenti e criticità procedurali nei settori del turismo, della tutela dei beni culturali, dello sviluppo del teleriscaldamento e nella gestione delle risorse idriche, dove in rari casi è stato necessario attivare poteri straordinari per superare i blocchi amministrativi. Restano centrali e monitorati con attenzione gli investimenti ferroviari e stradali, così come i progetti legati alla sanità territoriale, alla ricerca e all'inclusione sociale, ritenuti indispensabili per ridurre i divari strutturali storici. In generale, sebbene il raggiungimento dei target intermedi garantisca il flusso dei finanziamenti europei, l'organo di controllo evidenzia la necessità di migliorare il caricamento dei dati e la trasparenza amministrativa per prevenire ritardi nella fase esecutiva finale dei cantieri.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Agenzia delle Entrate. Enti territoriali: comunicazione del provvedimento di applicazione della Definizione agevolata

L'articolo 10-quinquies comma 2 del decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88 del 22 maggio 2026 prevede che i provvedimenti adottati dagli enti creditori (regioni e enti locali), ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10-quinquies, sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'Agente della riscossione **con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale** entro il 15 giugno 2026.

Modalità di comunicazione

Le regioni e gli enti locali comunicano all'Agenzia delle entrate-Riscossione i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 1, trasmettendoli entro il 30 giugno 2026, a mezzo PEC all'indirizzo adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziaiscossione.gov.it, unitamente al modulo "[Comunicazione provvedimento di applicazione della Definizione agevolata enti territoriali – pdf](#)", debitamente compilato.

Attenzione: nel modello va indicato anche il "Codice Ente" relativo a ciascun Ente che ha affidato carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 **eventualmente** confluito nell'Ente che effettua la comunicazione (per esempio in caso di fusioni o di unioni di comuni). Sulla base dei codici indicati saranno resi disponibili ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Leggi l'[articolo](#).



Consiglio di Stato. Canone unico antenne: il Consiglio di Stato liberalizza gli aumenti tariffari dei Comuni

Il Consiglio di Stato fornisce un'importante interpretazione giuridica sull'applicazione del canone unico patrimoniale, con un focus specifico sull'installazione delle antenne per le telecomunicazioni e sulla potestà regolamentare degli enti locali.

Al centro della controversia vi è l'articolo 1, comma 817, della Legge 160/2019, una norma che ha spesso generato contrasti interpretativi in merito al cosiddetto principio di tendenziale invarianza del gettito. Secondo l'orientamento espresso dai giudici amministrativi, la disposizione che impone ai Comuni di disciplinare il nuovo canone garantendo un introito economico equivalente a quello dei vecchi tributi sostituiti non deve essere intesa come un limite insuperabile alle tariffe. Al contrario, tale principio è finalizzato esclusivamente a salvaguardare gli equilibri di bilancio delle amministrazioni locali, senza bloccarne la manovra fiscale.

I Comuni conservano quindi la piena facoltà di deliberare aumenti tariffari. Questa potestà impositiva non è però illimitata, ma resta subordinata al rispetto dei criteri di ragionevolezza e gradualità, oltre che a parametri oggettivi legati all'impatto ambientale e urbanistico, alla durata, alla superficie, alla tipologia e alla localizzazione territoriale dell'occupazione.

Infine, per quanto riguarda l'installazione delle antenne, il Consiglio di Stato rimarca una netta distinzione basata sulla natura giuridica del terreno su cui sorge l'impianto. Se l'infrastruttura occupa suolo demaniale o del patrimonio indisponibile dell'ente, si applica la tariffa fissa agevolata per legge, pari a 800 euro all'anno per singolo impianto. Se invece l'installazione avviene su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, la determinazione del corrispettivo sfugge ai vincoli del canone patrimoniale e segue le ordinarie regole privatistiche del mercato dei canoni di locazione o concessori.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. TARI commerciale: regole su imballaggi speciali, denunce pregresse e doppi accertamenti

La Corte di Cassazione ha delineato importanti confini normativi in materia di TARI per le attività commerciali, focalizzandosi sui limiti del potere di accertamento, sulla classificazione dei materiali e sugli obblighi dichiarativi dei contribuenti. Il primo principio ribadito riguarda il divieto di duplicazione dell'azione fiscale: l'amministrazione non può emettere un nuovo atto impositivo per annualità che sono già oggetto di un autonomo e parallelo contenzioso giudiziario sulla stessa pretesa tributaria. Questo vincolo tutela il contribuente dal rischio di subire un doppio giudizio per il medesimo presupposto d'imposta. Sul piano della determinazione della base imponibile, la sentenza evidenzia che i giudici di merito non possono limitarsi a una descrizione generica dei residui derivanti da un'attività economica, ma hanno l'obbligo di qualificarne l'esatta natura merceologica. Esiste infatti una differenza sostanziale tra gli imballaggi secondari (destinati alla vendita e assimilabili ai rifiuti urbani) e gli imballaggi terziari (utilizzati per il trasporto e non immettabili nel circuito di raccolta pubblico). Se il contribuente dimostra di produrre imballaggi terziari e di smaltirli autonomamente a proprie spese tramite ditte autorizzate, ha diritto all'esclusione della quota variabile del tributo per le relative superfici. Infine, la decisione si sofferma sulla validità nel tempo delle comunicazioni inviate all'ente impositore. Viene confermato il principio dell'ultrattività della dichiarazione dei tributi locali, secondo cui la denuncia originaria presentata per ottenere agevolazioni o riduzioni di superficie mantiene la sua efficacia anche per gli anni successivi. Il contribuente non è quindi tenuto a rinnovare la richiesta ogni anno, a meno che non intervengano modifiche strutturali nei locali o variazioni nella tipologia di attività svolta.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Giustizia Tributaria. Esenzione IMU scuole paritarie: tariffe inferiori ai costi ministeriali escludono la commercialità

La sentenza n. 2004/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affronta il tema dei confini tra attività istituzionale e attività commerciale ai fini del godimento delle esenzioni d'imposta per gli enti non commerciali.

Il caso specifico nasce da un contenzioso tra un istituto scolastico paritario e un Comune in merito al pagamento delle imposte municipali sugli immobili. Dopo un rinvio da parte della Corte di Cassazione, che aveva riscontrato un difetto di motivazione nei precedenti gradi di giudizio, i giudici di secondo grado si sono pronunciati sulla reale sussistenza dei presupposti per l'agevolazione fiscale.

Il principio cardine ribadito nella decisione stabilisce che, per ottenere l'esenzione dalle imposte gravanti sugli immobili, non è sufficiente che il soggetto proprietario sia un ente privo di scopo di lucro, ma è altrettanto necessario dimostrare che l'attività concreta svolta all'interno di quegli spazi non abbia natura commerciale. Il fulcro della controversia si sposta quindi sulla valutazione economica del servizio offerto: la semplice richiesta di una retta o di un corrispettivo a carico degli utenti non trasforma automaticamente l'attività in commerciale, a patto che tali importi rimangano al di sotto dei costi standard di gestione.

Nel valutare il merito, la Corte individua come parametro oggettivo di riferimento il costo medio per studente definito a livello ministeriale. Poiché le rette richieste dall'istituto per i vari cicli scolastici sono risultate significativamente inferiori a tale soglia, i giudici hanno escluso l'esistenza di una finalità lucrativa, riconoscendo che i corrispettivi rappresentavano solo una copertura parziale del servizio e non una remunerazione di mercato. La decisione si conclude con il riconoscimento del diritto all'esenzione per gli immobili coinvolti e la totale compensazione delle spese legali tra le parti.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. TARI e locazione: il pagamento del locatore libera il conduttore ma resta l'obbligo di denuncia

L'ordinanza numero 9133 del 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema degli adempimenti dichiarativi e di versamento in materia di tassa sui rifiuti nell'ambito di un rapporto di locazione.

Il caso trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia della tassa emesso nei confronti di una conduttrice, nonostante il comproprietario locatore avesse continuato a pagare regolarmente il tributo per lo stesso immobile durante il periodo di locazione.

Il concetto generale espresso dalla Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra l'obbligo dichiarativo e l'obbligo di versamento del tributo. L'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio detenzione dell'immobile costituisce un adempimento personale di fare che grava direttamente sull'effettivo utilizzatore del locale. Pertanto, il conduttore non può mai ritenersi esonerato da tale comunicazione e, in caso di omissione, rimane legittimamente assoggettabile alle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Al contrario, il versamento della tassa rappresenta un'obbligazione pecuniaria di dare che non ha carattere strettamente personale, ammettendo così l'adempimento del terzo con efficacia liberatoria. Se il proprietario ha provveduto al pagamento annuale del tributo anche dopo aver locato l'immobile, l'ente impositore non può esigere una seconda volta il pagamento dal conduttore, poiché ciò genererebbe una palese ed illegittima duplicazione d'imposta. I giudici di legittimità dispongono tuttavia che spetta al giudice del merito verificare la totale o parziale corrispondenza tra le somme già versate dal locatore e il debito tributario effettivamente commisurato alla situazione soggettiva del conduttore, la quale risente di variabili personali non

sempre coincidenti con quelle della proprietà. Su questa base, la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per i necessari accertamenti quantitativi.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Tributaria. IMU e diritto di abitazione della casa coniugale

Ai fini dell'applicazione dell'IMU, il genitore presso il quale i figli risiedono dopo la separazione o divorzio (genitore collocatario) non perde automaticamente il diritto all'assegnazione della casa familiare con il raggiungimento della maggiore età dei figli, mantenendo conseguentemente il beneficio di esenzione dall'applicazione dell'imposta.

Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato in composizione monocratica che, nel caso esaminato, ha dichiarato illegittima la richiesta dell'IMU avanzata dal Comune nei confronti del contribuente, quale proprietario del 50% dell'immobile assegnato alla ex moglie affidataria dei figli, non appena questi ultimi erano diventati maggiorenni.

In assenza di una norma che preveda espressamente la cessazione del "diritto di abitazione" – spiega il giudice pratese – il Comune «non può arbitrariamente [...] modificare una situazione soggettiva determinata con provvedimento giudiziario» dal quale, nella fattispecie oggetto di giudizio, non risultava che l'assegnazione della casa familiare sarebbe terminata con il raggiungimento della maggiore età dei figli.

Leggi l'[articolo](#).



TAR. Imposta di soggiorno: assoggettabilità delle strutture ricettive gestite da enti religiosi

Il Tar conferma l'assoggettabilità dei servizi di ospitalità gestiti da enti religiosi all'imposta di soggiorno comunale. Viene stabilito che l'applicazione del tributo locale non dipende dalle finalità personali del soggiorno o dall'assenza di uno scopo di lucro da parte del gestore, bensì dal mero fatto oggettivo dell'alloggio all'interno di una struttura ricettiva riconosciuta dalla legge.

Sul piano normativo, si ribadisce che le attività diverse da quelle di stretta natura spirituale o di culto, anche se esercitate in via strumentale da enti non profit, rimangono interamente sottoposte al diritto comune e al regime tributario ordinario dello Stato. L'offerta professionale di alloggio dietro corrispettivo configura a tutti gli effetti un'attività economica che non può godere di esenzioni fiscali automatiche in virtù della sola natura religiosa del soggetto che la gestisce.

Leggi l'[articolo](#).

Fiscale



Agenzia delle Entrate. Esenzione bollo raccolta firme: ammessa per l'occupazione di suolo pubblico se prevista da norme istituzionali

Con una risposta fornita il 29 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini di applicazione dell'imposta di bollo sulle istanze e sulle relative autorizzazioni comunali per l'occupazione di suolo pubblico destinate alla raccolta firme durante le manifestazioni elettorali.

L'ente ha specificato che tali atti possono beneficiare dell'esenzione dal tributo, a patto che

vengano rispettati i requisiti già definiti nella precedente risoluzione n. 56/2018. In base a tale orientamento, l'agevolazione fiscale si estende anche a tutta la documentazione legata a iniziative con cui la cittadinanza richiede un intervento legislativo, purché queste procedure siano espressamente previste e disciplinate dalla Costituzione o da altre fonti normative di livello comunitario, nazionale, regionale o locale.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Split payment, la proroga della Commissione Ue: niente stop il 1° luglio

Lo split payment sopravvive anche al 1° luglio 2026. La Commissione Europea ha adottato ieri la proposta di deroga che dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio in tempi brevi e che consentirà al regime di rimanere efficace anche dopo la data di decadenza del 30 giugno 2026.

La notizia, attesa da tutte le pubbliche amministrazioni, dalle loro partecipate e dai rispettivi fornitori è stata resa nota ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta a due Question time (5-05501 e 5-05506).

La questione, anche sulla base dell'esperienza vissuta l'anno scorso in occasione dell'uscita dal regime delle società quotate, stava sempre più allarmando i soggetti interessati perché a meno di 15 giorni dal termine di decadenza sarebbe risultato impossibile modificare tutti i sistemi informativi per adattarsi alle nuove regole.

Dalla risposta del Mef emerge che l'Italia ha provveduto a notificare alla Commissione Europea la richiesta di proroga il 1° ottobre 2025 e che, in base all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione ha otto mesi di tempo per formulare una proposta che ieri è stata finalmente adottata. Ora non è chiara la tempistica con cui il Consiglio approverà la deroga e in quali termini.

Nella risposta, da parte sua, il Mef giustifica l'ennesima richiesta di proroga perché il regime ha contribuito a:

- garantire maggiore sicurezza e tempestività nell'acquisizione del gettito fiscale;
- rafforzare i livelli di compliance degli operatori economici
- creare sinergie con altri strumenti di controllo, quali la fatturazione elettronica.

In effetti, il regime se, da una parte, determina un gettito più sicuro e tempestivo, all'erario dall'altra, causa non pochi problemi ai fornitori della Pa contribuendo a creare su di loro una situazione creditoria di difficile gestione.

La Commissione, a dire il vero, in occasione dell'ultima proroga (decisione di esecuzione (UE) 2023/1552) aveva evidenziato che l'Italia più volte aveva manifestato l'intenzione di non riproporre più la proroga, anche se la stessa risultava particolarmente efficace in combinazione con l'introduzione della fatturazione elettronica.

Comunque, anche dopo la risposta del Mef, resta incerta la durata della proroga che sembrerebbe richiesta per tre anni, anche se sembra che la Commissione la voglia approvare per un termine più breve. Vedremo che succede: per il momento il rischio di un nuovo 1° luglio difficile sembra superato e gli operatori continueranno ad applicare il regime con buona pace del principio di neutralità dell'imposta.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Rassegna. Indennità, AI e relazioni sindacali: dal contratto della Pa centrale il modello anche per gli enti locali

Erogazione della indennità di turno anche durante i periodi di ferie: confronto con i soggetti sindacali sull'utilizzo della intelligenza artificiale all'interno degli enti, con la previsione di specifiche regole e introduzione del vincolo della contrattazione decentrata per l'analisi delle sue conseguenze sulla organizzazione; introduzione dei permessi per screening oncologici per i dipendenti con più di 50 anni di età; marcata attenzione alla adozione di un sistema integrato di valorizzazione delle competenze e alla relativa pianificazione strategica: sono queste alcune delle novità contenute nella ipotesi di contratto nazionale del personale delle funzioni centrali per il triennio 2025/2027 che potranno essere riprese nel nuovo contratto nazionale del personale delle funzioni locali per il triennio e per le quali sono in pieno svolgimento le trattative tra Aran e organizzazioni sindacali.

I dipendenti in ferie, sulla scorta delle indicazioni della più recente e consolidata giurisprudenza della Cassazione, hanno diritto ad avere pagata a carico del fondo per la contrattazione decentrata la indennità di turno anche durante le ferie nella misura erogata mediamente dell'anno precedente e a condizione che l'importo minimo giornaliero sia di almeno 5 euro.

Si estende il vincolo della informazione e, a richiesta, del confronto ai criteri generali che presidono al funzionamento della intelligenza artificiale nelle Pa, materia che sulla base del contratto dello scorso 23 febbraio è compresa tra quelle rimesse alle attribuzioni dell'organismo paritetico per l'innovazione. In questa materia viene stabilito il vincolo che la sua utilizzazione sia sicura e non debba entrare in contrasto con la dignità umana né violare la privacy. E ancora, che l'informativa da rendere ai soggetti sindacali deve riguardare necessariamente i seguenti aspetti: le finalità, gli ambiti di utilizzazione, le tipologie di dati trattati, i criteri generali di funzionamento che incidono sul rapporto di lavoro e le ricadute sulla organizzazione. Peraltro, ci viene espressamente detto che questa materia è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa. Viene dettato il vincolo che essa non possa determinare in modo automatico l'adozione di atti e che rimane ferma la responsabilità dirigenziale. Devono inoltre essere conosciuti i criteri generali di funzionamento ed occorre che vi sia una specifica formazione del personale.

I dipendenti con più di 50 anni di età hanno diritto, in aggiunta a quelli già previsti, anche per visite mediche, a permessi retribuiti fino a 7 ore nel quinquennio per lo svolgimento di screening oncologici.

Le amministrazioni si devono dare, previa verifica della analisi dei fabbisogni, piani integrati di formazione del personale, in cui comprendere anche quella per i neoassunti e che possono prevedere il rilascio di un "patentino delle competenze". Gli enti possono costituire, d'intesa con i sindacati, enti bilaterali per la formazione e sono chiamate a darsi una specifica pianificazione strategica, con particolare riferimento a quelle tecniche, trasversali e digitali.

Da sottolineare infine che viene riproposta la previsione per cui il dipendente che da più di 8 anni ha un incarico di posizione organizzativa, ha il diritto di averlo anche per il futuro.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Incentivi funzioni tecniche: esclusi dalle spese di personale per la capacità assunzionale

La deliberazione del 15 giugno 2026 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, analizza nel dettaglio la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche regolati dall'articolo 45 del decreto legislativo numero 36 del 2023.

Sotto il profilo della loro natura giuridica, questi incentivi non costituiscono una spesa di personale generica, in quanto traggono origine direttamente dagli stanziamenti e dai quadri economici previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Per questa ragione, la magistratura contabile ha confermato che tali somme devono essere neutralizzate, ossia escluse dal calcolo della spesa di personale utilizzata per determinare la capacità assunzionale dei Comuni ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge numero 34 del 2019. Al fine di garantire la necessaria simmetria contabile ed evitare alterazioni nei bilanci, la neutralizzazione applicata alla spesa deve riflettersi anche sulle relative poste d'entrata compensative, depurando i valori utilizzati per verificare la sostenibilità finanziaria dell'ente.

Per quanto riguarda le procedure di contabilizzazione, regolate dal principio contabile applicato, l'amministrazione è tenuta a effettuare un preciso "giro contabile". Una volta sottoscritta la contrattazione decentrata, l'ente registra il primo impegno di spesa sulle risorse stanziare per l'appalto (al Titolo I o al Titolo II) e deve emettere in modo tempestivo e contestuale il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, effettuando un parallelo accertamento in entrata al Titolo III.

Infine, l'effettivo impegno di spesa a favore dei singoli dipendenti deve essere registrato e imputato agli esercizi finanziari in cui l'obbligazione diventa esigibile, ovvero quando sorge il diritto del lavoratore a percepire il compenso per le prestazioni eseguite. La successiva e materiale liquidazione delle somme non è automatica, ma resta rigorosamente subordinata alla specifica attestazione da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il RUP, che deve accertare il reale svolgimento delle mansioni tecniche e il rispetto del principio del risultato.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Trattenimento in servizio: nessuna deroga per i piccoli comuni, il limite del 10% si calcola sulla capacità assunzionale astratta

La Legge di bilancio introduce la facoltà per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale dipendente oltre i limiti ordinari di pensionamento, ponendo tuttavia un tetto quantitativo fissato nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Il dubbio interpretativo sollevato riguarda le modalità di calcolo di questa percentuale, in particolare se la base di computo debba riferirsi alla capacità assunzionale teorica ed economica riconosciuta all'ente dalle norme vigenti oppure alle risorse assunzionali effettivamente e concretamente utilizzate nella gestione corrente.

I magistrati contabili hanno chiarito che il limite normativo ha una valenza prettamente finanziaria e deve essere calcolato prendendo come riferimento l'astratta capacità assunzionale ordinaria dell'amministrazione. Non è possibile applicare criteri alternativi, come quello basato sul "mancato risparmio" derivante dal trattenimento, per cercare di ampliare i margini di manovra degli enti locali minori che dispongono di ridotte facoltà di assunzione. Il dettato letterale della legge non prevede eccezioni legate alla dimensione demografica delle istituzioni, imponendo un'applicazione rigida e uniforme del tetto finanziario. Pur riscontrando le oggettive difficoltà operative che questa interpretazione comporta per le strutture amministrative più piccole, la decisione ribadisce che spetta eventualmente al legislatore introdurre norme derogatorie per salvaguardare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nei piccoli comuni.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Indennità del Presidente del Consiglio: nei comuni capoluogo si calcola sul compenso maggiorato del Sindaco

La deliberazione numero 128 del 2026 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti esamina la richiesta di parere formulata da un Comune capoluogo di provincia, con popolazione compresa tra i trentamila e i cinquantamila abitanti, in merito alla corretta determinazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale.

La Corte affronta il potenziale contrasto tra la disciplina della Legge di bilancio del 2022 e il vecchio regolamento ministeriale del 2000. La normativa primaria ha rideterminato l'indennità dei sindaci parametrandola al trattamento economico dei presidenti di regione e ha inserito i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a centomila abitanti in una specifica fascia protetta, assegnando loro un'indennità superiore rispetto a quella legata alla sola dimensione demografica. La medesima legge ha poi stabilito che i compensi di vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale siano adeguate all'indennità del sindaco così incrementata, applicando le percentuali di riduzione previste dal decreto ministeriale.

I magistrati chiariscono che l'indennità del presidente del consiglio comunale, in virtù dell'equiparazione regolamentare a quella degli assessori della medesima classe, deve essere calcolata applicando la percentuale di legge direttamente sulla cifra spettante al sindaco del comune capoluogo. Viene dunque respinta l'ipotesi alternativa avanzata dall'ente, che ipotizzava un calcolo basato sull'indennità teorica di un sindaco di un comune non capoluogo della stessa fascia demografica. La Corte sottolinea che applicare il parametro della mera dimensione demografica ridurrebbe illegittimamente l'importo e violerebbe il principio di gerarchia delle fonti, poiché una norma regolamentare finirebbe per derogare a una specifica e preminente disposizione di legge dello Stato.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Sospensione cautelare facoltativa: legittima per il dipendente pubblico anche se solo indagato

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato la legittimità della sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta da un Ente Pubblico nei confronti di un proprio dipendente, anche qualora quest'ultimo si trovi nella sola posizione di indagato e non ancora di imputato formalmente rinviato a giudizio.

La vicenda trae origine dal coinvolgimento di un collaboratore amministrativo in un'indagine penale per reati di particolare gravità, quali associazione per delinquere e corruzione. Inizialmente sottoposto a sospensione obbligatoria, il dipendente era rimasto escluso dal servizio per scelta dell'amministrazione anche dopo la revoca della misura cautelare personale per motivi formali. L'Ente aveva infatti convertito la misura in sospensione facoltativa e bloccato il correlato procedimento disciplinare interno, in attesa degli esiti della giustizia penale. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento contestando l'assenza di un'accusa formale e lamentando una carenza di motivazione da parte dell'amministrazione, che si sarebbe limitata a un richiamo generico alla gravità dei fatti senza dimostrare un reale pregiudizio per l'ufficio.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, enunciando un principio cardine sulla natura della sospensione cautelare facoltativa: essa non costituisce una sanzione disciplinare anticipata con finalità punitive, bensì una misura provvisoria e discrezionale a tutela dell'interesse pubblico. La finalità prioritaria dell'istituto è la salvaguardia della credibilità, dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, scongiurando il rischio che il rapporto di fiducia tra l'istituzione e i cittadini venga compromesso dalla permanenza in servizio di un dipendente associato a gravi vicende corruttive.

Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto la condotta dell'Ente pienamente legittima e congruamente motivata sulla base della natura dei reati e della complessità degli accertamenti. La legge non impone requisiti rigidi o la pendenza di un rinvio a giudizio per l'attivazione della misura facoltativa, ma rimette la valutazione prudenziale all'amministrazione. Il ricorso del lavoratore è stato pertanto rigettato, con conseguente conferma del provvedimento di sospensione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Differimento dei termini per il passaggio da TFS a TFR finalizzato all'adesione alla previdenza complementare

Il giorno 16 giugno 2026 è stata sottoscritta in Aran l'ipotesi di CCNQ per la proroga del termine dell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

L'ipotesi sottoscritta proroga al 31/12/2030 il termine entro il quale i dipendenti pubblici dei comparti e delle aree in regime di TFS potranno esercitare l'opzione per il TFR. In tal modo, essi potranno continuare ad aderire ai fondi di previdenza complementare. Gli effetti dell'accordo decorrono dal 1° gennaio 2026 al fine di consentire l'opzione e l'iscrizione ai Fondi di previdenza complementare anche nel periodo intercorrente tra la suddetta data e la data in cui il contratto entrerà in vigore.

L'entrata in vigore dell'accordo avverrà dopo la sottoscrizione definitiva del testo, a seguito della positiva conclusione della fase di certificazione della compatibilità e di acquisizione dei prescritti pareri.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Corte dei Conti. Indennità cariche consortili: la natura forfettaria dei fondi soci conferma il divieto di compenso

La deliberazione numero 76/2026/SRCPIE/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti esamina la richiesta di un Comune circa l'applicabilità del principio di gratuità delle cariche amministrative ai componenti del consiglio di un consorzio-azienda speciale.

Il quesito mirava a chiarire se il divieto di corrispondere indennità di funzione, previsto per gli enti che ricevono contributi pubblici, decada quando i flussi finanziari versati dai soci abbiano natura convenzionale e non di mero contributo facoltativo.

Dichiarata l'istanza ammissibile in quanto limitata all'interpretazione astratta delle norme di contabilità pubblica, la Corte chiarisce che il divieto si applica pienamente alle aziende speciali e ai consorzi con personalità giuridica imprenditoriale o di diritto privato.

Nel merito, i magistrati precisano che la dicitura di legge esclude dal divieto solo i versamenti iniziali al fondo di dotazione e i corrispettivi legati a rapporti sinallagmatici per prestazioni specifiche e puntuali. Al contrario, le somme erogate su base convenzionale in modo forfettario o parametricate a indicatori potenziali di beneficio territoriale non costituiscono corrispettivi contrattuali, ma veri e propri contributi di funzionamento. Di conseguenza, l'organismo rientra

interamente nel perimetro restrittivo della norma, confermando l'obbligo del regime di gratuità per le proprie cariche amministrative.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Consiglio dei Ministri. Attuazione AI Act e rating ESG: il Governo vara le nuove regole per tecnologia e finanza sostenibile

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha delineato un quadro normativo organico per l'attuazione dell'AI Act europeo, fondato su un principio strettamente antropocentrico che mette al centro la responsabilità umana e i diritti fondamentali della persona. La nuova disciplina introduce l'intelligenza artificiale nei programmi scolastici, nell'educazione civica e nella formazione della pubblica amministrazione, prevedendo anche uno stanziamento da 100 milioni di euro per formare i docenti a prevenire le dipendenze digitali e l'abuso dei social media nei minori.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Corte conti, più poteri al Pg e sforbiciata ai presidenti

Il Governo sta preparando il decreto legislativo per attuare la riforma della Corte dei conti entro il 22 gennaio prossimo, concentrandosi su tre nodi principali. Il primo riguarda l'estensione dei poteri del Procuratore generale, che potrà accedere in tempo reale alle istruttorie locali e avocare a sé le indagini lente, sollevando i timori dell'Associazione magistrati per il rischio di una gerarchizzazione che mini l'indipendenza dei giudici. Il secondo e il terzo capitolo investono la revisione delle regole disciplinari e la riorganizzazione strutturale: tramontate le macroregioni, resterà una sezione per regione divisa in due collegi (controllo e giurisdizione). A livello centrale le sezioni saranno ridotte a cinque, mentre la soppressione della qualifica di presidente per i procuratori regionali ridurrà i ruoli presidenziali di circa 20-30 unità per snellire l'apparato.

Leggi l'articolo.



Rassegna. Piano casa, bonus e permessi sprint alle dismissioni dei Comuni

Un miliardo all'edilizia sociale, con destinazione prioritaria al service housing, cioè gli alloggi dei lavoratori, tramite Cassa depositi e prestiti. Vendita degli immobili degli enti locali affidata al Demanio, con l'applicazione di molte agevolazioni e semplificazioni. Sono queste le novità più importanti approvate alla legge di conversione del decreto Piano casa, in commissione Ambiente della Camera, prima di approdare in Aula.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Accesso agli atti dei consiglieri su

fascicolo personale di un dipendente in quiescenza

L'ente può rilasciare quanto richiesto dal consigliere, ma con l'oscuramento dei dati sensibili, qualora la richiesta nasca da un'effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all'espletamento del proprio mandato.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Gruppi consiliari monopersonali: vietato il cambio di denominazione per aderire a un'altra forza politica

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che un consigliere comunale, unico eletto della propria lista, non può modificare la denominazione e il simbolo del suo gruppo monopersonale per ricondurlo a un altro movimento politico a cui ha aderito. Sebbene il cambio di nome sia astrattamente possibile, in questo caso si configura l'adesione a una nuova forza politica e la contestuale costituzione di un nuovo gruppo. Secondo lo statuto e il regolamento locale dell'ente in esame, i gruppi monopersonali sono eccezionalmente ammessi solo per l'originaria lista elettorale, mentre la nascita di un nuovo gruppo richiede l'adesione di almeno tre consiglieri; consentire tale modifica aggirerebbe quindi le norme sull'organizzazione interna del consiglio comunale.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Verifica di anomalia e manodopera: i costi contrattuali aggiornati prevalgono sui valori tabellari

Nelle procedure di gara per gli appalti pubblici, il costo della manodopera ricavato dalle tabelle ministeriali rappresenta un parametro puramente indicativo, il che significa che uno scostamento dei prezzi non comporta l'esclusione automatica del concorrente, ma impone alla stazione appaltante l'obbligo di svolgere una verifica concreta sulla reale sostenibilità economica dell'offerta.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Accesso civico generalizzato: trasparenza e controllo sulle spese pubbliche senza oneri sproporzionati per la PA

L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo numero 33 del 2013, riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza l'obbligo di motivazione e a prescindere dalla titolarità di uno specifico interesse. A differenza dell'accesso civico semplice, questo strumento si estende anche a documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a pubblicazione obbligatoria, con l'obiettivo di favorire il controllo democratico sull'operato delle istituzioni e sull'impiego dei fondi pubblici, promuovendo così la partecipazione dei cittadini e la responsabilità della classe dirigente (accountability).

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Accesso agli atti e segreti commerciali: decorrenza dei termini di ricorso e oneri di motivazione della stazione appaltante

Nel rito super accelerato dei contratti pubblici, il termine di dieci giorni per il ricorso per motivi aggiunti decorre dalla ricezione degli atti di gara parzialmente oscurati, e non dall'aggiudicazione, se la documentazione iniziale era del tutto indecifrabile e la portata dei tagli è emersa solo dopo l'istanza di accesso. L'oscuramento degli atti non può basarsi sulla mera richiesta del concorrente controinteressato: la stazione appaltante deve effettuare un autonomo bilanciamento tra riservatezza e trasparenza, motivando in modo puntuale la presenza di effettivi segreti tecnici o commerciali, pena l'illegittimità del diniego di accesso se l'oscuramento di intere pagine risulta privo di una reale esplicitazione delle ragioni.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Finanziamenti Bei a enti italiani: stazioni appaltanti tenute a tracciare il flusso finanziario

L'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è applicabile anche alla Bei, la Banca europea per gli investimenti? No, ma le stazioni appaltanti italiane beneficiarie dei finanziamenti della Banca europea sono tenute a tracciare il flusso di denaro pubblico, in questo caso europeo, in qualità di concessionarie di finanziamenti pubblici europei, nel momento in cui affidano un appalto finanziato con i fondi ricevuti".

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Anac, Mef e Consip, più collaborazione per trasparenza e innovazione negli appalti

Anac, Mef e Consip hanno siglato un Protocollo d'intesa triennale per potenziare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. La collaborazione punta a migliorare il sistema degli acquisti pubblici attraverso l'interoperabilità delle piattaforme, la circolarità dei dati e il principio di unicità dell'invio delle informazioni. Tra gli ambiti di intervento figurano l'evoluzione del Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici, la semplificazione dei micro-affidamenti, il monitoraggio dei contratti e la promozione della legalità e della trasparenza amministrativa.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Gravi inadempimenti e inottemperanze nella gestione della pubblica illuminazione

Con la delibera n. 173 del 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha accertato gravi inadempimenti nell'esecuzione di un contratto di concessione per la gestione della pubblica illuminazione in un Comune pugliese. L'istruttoria ha evidenziato come l'operatore privato abbia omesso prestazioni tecniche e tecnologiche essenziali previste in sede di gara, a fronte di una prolungata inerzia dell'amministrazione concedente. Quest'ultima, infatti, ha regolarmente liquidato i corrispettivi e rilasciato atti di collaudo positivi senza attivare le dovute contestazioni o applicare i

rimedi sanzionatori e risolutori previsti dall'ordinamento. Secondo l'Anac, tale condotta ha determinato un indebito esborso di denaro pubblico e ha azzerato il rischio operativo in capo al privato, alterando l'equilibrio e la natura stessa del rapporto concessorio.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Carta d'identità cartacea: prorogata la validità oltre il 3 agosto

Slitta a dopo il 3 agosto il definitivo addio alla carta d'identità cartacea. Il passaggio obbligatorio alla Carta d'Identità Elettronica (CIE) era inizialmente fissato per quella data ma, nel corso del Consiglio dei Ministri del 16 giugno, è stata approvata una proroga.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Impianti sportivi scolastici: focus sulla legge 53/2026 per gli enti locali

A supporto dei Comuni e delle Città metropolitane nell'attuazione della Legge 7 aprile 2026, n. 53, che introduce modifiche alla disciplina in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni e società sportive, ANCI ha predisposto un Focus sull' utilizzo impianti sportivi che illustra i principali contenuti della legge e due Schemi di Convenzione.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Revisione prezzi: pubblicate le Linee Guida del MIT per servizi e forniture

Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato le prime Linee Guida operative sull'applicazione delle clausole di revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture, con l'obiettivo di garantire criteri uniformi alle stazioni appaltanti e assicurare una gestione più chiara ed equilibrata dei contratti pubblici di durata, caratterizzati da prestazioni continuative, periodiche o ripetute nel tempo.

Leggi l'[articolo](#).



GPDP. Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito un Comune per aver utilizzato i filmati delle telecamere di sicurezza urbana per ricostruire un incidente e contestare un'infrazione al Codice della strada. L'Autorità ha chiarito che la videosorveglianza sulla pubblica via è vincolata esclusivamente alla prevenzione della criminalità; l'uso delle immagini per sanzioni amministrative, così come il loro invio alla Motorizzazione civile, è privo di idonea base giuridica e viola i principi di liceità e limitazione della finalità. Resta comunque legittimo l'utilizzo dei filmati qualora il sinistro stradale presenti risvolti di rilievo penale.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. Pubblicato il volume “Intelligenza artificiale nei Comuni italiani. Competenze, governance, territori”

Quali sono le condizioni che consentono ai Comuni di adottare l'intelligenza artificiale in modo efficace, responsabile e sostenibile? Quali competenze servono agli enti locali? E quali modelli organizzativi possono accompagnare la trasformazione digitale delle amministrazioni? A queste domande risponde il volume “Intelligenza artificiale nei Comuni italiani. Competenze, governance, territori. La roadmap di IFEL nel progetto AIPACT”, che raccoglie i risultati dell'esperienza sviluppata da IFEL nell'ambito del progetto AIPACT (Artificial Intelligence for Public Administration Connected), promosso all'interno della rete degli European Digital Innovation Hubs.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Appalti, presentate le linee guida per la revisione prezzi in servizi e forniture

Il 17 giugno 2026 sono state presentate le nuove Linee guida sulla revisione ordinaria dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture, un comparto strategico che vale oltre 86 miliardi di euro all'anno. Sviluppato dal MIT in collaborazione con vari ministeri, enti territoriali, associazioni e ISTAT, il documento offre a stazioni appaltanti e operatori criteri uniformi, trasparenti e oggettivi per gestire le variazioni dei costi di energia, materie prime e lavoro. L'obiettivo è salvaguardare l'equilibrio economico dei contratti di lunga durata, garantendo la continuità dei servizi essenziali, la riduzione del contenzioso e una migliore programmazione della spesa pubblica.

Leggi l'[articolo](#).



Consiglio di Stato. Legittimità dello schema tipo ARERA Rifiuti (MTR-2) e coordinamento con il Codice dei Contratti Pubblici

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dello schema tipo di contratto ARERA per la gestione dei rifiuti urbani (MTR-2), il quale fissa un contenuto minimo che si cumula con il Codice dei Contratti Pubblici, con prevalenza di quest'ultimo in caso di contrasti. Sul piano economico, la tariffa rappresenta un tetto massimo e non il corrispettivo contrattuale: le offerte inferiori rientrano nell'alea del gestore, mentre i superamenti subiscono una riduzione automatica. L'equilibrio economico e la revisione dei prezzi restano garantiti dal cumulo tra tutele codicistiche e strumenti regolatori speciali, come la revisione infraperiodo per eventi straordinari. Infine, le clausole di proroga sono legittime e vanno applicate in conformità all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, rimettendo la valutazione di compatibilità al singolo contratto territoriale.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Commercio: adottate le Linee guida ambulanti

Un quadro nazionale certo e uniforme per il commercio ambulante, a tutela dei mercati, degli operatori e dei Comuni. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha firmato il decreto che adotta definitivamente le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per

l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Giunge così a compimento un dossier rimasto a lungo irrisolto, che l'attuale Governo ha riportato tra le priorità nell'ambito della Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Le nuove Linee guida – frutto di un lavoro condotto in stretto raccordo con Regioni, l'ANCI e le associazioni di categoria – mettono a disposizione dei Comuni uno strumento uniforme per predisporre i bandi e offrono agli operatori del commercio su aree pubbliche un quadro stabile, chiaro e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento consente così di superare l'incertezza applicativa e di assicurare regole omogenee, il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza e continuità dei mercati, nonché il riconoscimento del valore professionale maturato dagli operatori.

Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di dieci anni per mercati, posteggi isolati e chioschi. Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall'ente locale.

Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti: fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell'impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa; fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell'offerta e del servizio. In particolare, l'anzianità d'impresa può valere fino a 35 punti, l'esperienza diretta sul posteggio 15 punti, il requisito dimensionale della microimpresa 5 punti e la stabilità occupazionale fino a 5 punti. Sono inoltre valorizzati l'anzianità di spunta, l'offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

Il provvedimento introduce anche limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale, per assicurare pluralità dell'offerta e tutela della concorrenza: non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi e non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

Le Linee guida saranno ora sottoposte agli organi di controllo e successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.

Leggi l'[articolo](#).



UPI. QFP 2028-2034: il documento illustrato in audizione

Il documento dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 evidenzia il rischio che la nuova gestione centralizzata europea indebolisca i fondi territoriali. Per contrastare queste spinte, l'UPI valorizza le competenze maturate dalle Province con il PNRR e le Stazioni Uniche Appaltanti, proponendo per gli enti intermedi un triplice ruolo strategico post-2027: un riconoscimento formale nella co-progettazione e nel controllo dei programmi operativi, la funzione di hub di assistenza tecnica e coordinamento per i piccoli Comuni e le aree interne, e il presidio del monitoraggio territoriale per garantire il reale riequilibrio economico e sociale.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it